



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 24/06/2014
nr. 0004320
Classifica I.B.4.Fasc. 89 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Luigi Lotto
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Gavino Manca
Gruppo Centro Democratico Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.16/A riguardo l'entità del compenso del Direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Sassari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1766 del 24 giugno 2014 inviata dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma regione.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



SA



Direzione generale dell'organizzazione e del personale
L'Assessore

2817
2743

Prot. n. 1766/GAS

Cagliari, 24.06.2014

> Al Presidente della Regione
Ufficio di gabinetto

Oggetto: Interrogazione LOTTO, MANCA G. n. 16/A del 24 aprile 2014 - con richiesta di risposta scritta, riguardo l'entità del compenso del Direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Sassari.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

L'attribuzione degli incarichi di direttore generale, per l'Amministrazione e per gli Enti della Regione è disciplinata dagli artt. 28, 29, 33 e 33 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come di seguito meglio specificato:

- l'art. 28 stabilisce che nell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore generale sia conferito a dirigenti della medesima amministrazione e degli enti regionali;
- l'art. 29 prevede la possibilità di ricorrere a personale estraneo all'Amministrazione e agli enti, nel limite del 20% delle direzioni generali istituite, in possesso di specifici requisiti e adeguate capacità e, in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alla competenza professionale della persona individuata, di attribuirle un differente e più elevato trattamento retributivo sulla base di criteri generali definiti dalla Giunta regionale;
- l'art. 33 estende l'applicabilità dei criteri previsti dagli artt. 28 e 29 anche agli enti regionali;
- l'art. 33-bis, infine, disciplina gli istituti giuridici da attivarsi in caso di conferimento di funzioni dirigenziali presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Ciò premesso, dall'istruttoria effettuata dalla Direzione del personale, sono emerse alcune incongruenze nel trattamento giuridico ed economico attribuito al Direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Sassari, risultando sostanzialmente confermato quanto premesso dagli onorevoli Consiglieri nell'interrogazione.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONI AUTONOME DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

La dirigente in questione, dipendente di AREA – Azienda regionale per l'edilizia abitativa – è stata nominata direttore generale con decreto del Presidente della Regione n. 77 del 2011 ai sensi dell'art. 28 citato. Ciò avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 33-bis, il collocamento in comando della dirigente e l'attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il direttore generale, viceversa, la stessa è stata posta in aspettativa e, oltre al trattamento economico dei direttori generali interni, le è stato attribuito quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 2/2 del 14 gennaio 2008 per i dirigenti esterni (estranei all'Amministrazione ed agli Enti) nominati ai sensi dell'art. 29.

Tale scelta, oltre a non trovare fondamento nella normativa, non è sostenuta nemmeno da ragioni sostanziali. Infatti, l'integrazione del trattamento economico prevista per i dirigenti esterni, viene attribuita, come accennato sopra, sulla base della temporaneità del rapporto di lavoro e delle particolari condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali del nominando. Nel caso di cui trattasi, la temporaneità non rileva in quanto la dirigente si trova nella ordinaria situazione degli altri dirigenti degli enti regionali chiamati a svolgere le funzioni di direttore generale, al termine delle quali riprenderà l'attività presso il proprio ente; né sussistono particolari condizioni di mercato da tenere in considerazione, data la appartenenza della dirigente ad una amministrazione del comparto regionale.

Peraltro, la dirigente in questione non poteva essere nominata come dirigente esterno sia perché AREA è un Ente regionale, al cui personale si applicano interamente le disposizioni della legge regionale 31/1998 e il contratto collettivo di lavoro del comparto della Regione; sia perché la dirigente non era in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 29 per la nomina come dirigente esterno.

A seguito della predetta istruttoria, la Direzione del personale ha già provveduto a richiedere all'Ente la rimozione di tutti gli atti non conformi alla normativa sopra citata.

L'Assessore

Gianmarco Demuro